



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria

N. 32 Reg. Delib.

del 07-05-2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2013

L'anno **duemilatredici** addì **sette** del mese di **maggio** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

DAL NEGRO GIORGIO	P	BARZON CARLO	P
CONTI MARCO	P	PERINA TULLIO	P
FRANCHINI DENICO	P	VIVIANI VALENTINO	P
MERCI NICOLA	P	GRISON ROBERTO	P
RENZI ROBERTA	P	ANTOLINI GIOVANNI	P
VIVIANI CLAUDIO	P	ROSSIGNOLI FAUSTO	P
BOARI FRANCESCA	P	SCHIAVONE ENZO	P
TRICOL ANTONELLA	P	RIGHETTI GIUSEPPE	P
DALLE PEZZE GIANFRANCO	P	ZANTEDESCHI PAOLO	P
BOLDO ANGELINA	P	SONA ANDREA	P
BERZACOLA DOMENICO	P		

Assessore esterno Sig. CERADINI STEFANO	Presenti	21	Assenti	0
Assessore esterno Sig. CASTAGNA CLAUDIO			P	
Assessore esterno Sig. MARANGONI FEDERICO			P	
Assessore esterno Sig. DAMOLI LUIGINO			P	
Assessore esterno Sig. POZZANI GIANNI G.			P	
Assessore esterno Sig. ZANOTTI GIOVANNI			P	
Assessore esterno Sig. SILVESTRI NICOLA			P	

Assiste all'adunanza il Sig. GUGOLE GINO nella sua qualità di SEGRETARIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora BOLDO ANGELINA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato posto al N. 7 dell'ordine del giorno.

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER
L'ANNO 2013.**

Consiglieri assenti: n. 2 (Rossignoli, Tricol).

Consiglieri presenti: n. 19.

Relaziona l'Assessore Stefano Ceradini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visto il *parere* formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.l.vo n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.) dal:

- Dirigente del Settore Contabile, Arch. Annalisa Lo Presti, in data 18.04.2013, che attesta la regolarità tecnica;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Uditi gli interventi dei Consiglieri come da verbale di seduta, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 14, contrari: nessuno, astenuti: n. 5 (Antolini, Grison, Schiavone, Valentino Viviani, Zantedeschi), su n. 19 consiglieri presenti e n. 14 votanti;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui alla premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL.).

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito INTERNET dell'Ente: www.comunenegrar.it;

Successivamente il Consiglio comunale

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito di votazione separata e palese che ha ottenuto il seguente esito:

voti favorevoli: n. 14, contrari: nessuno, astenuti: n. 5 (Antolini, Grison, Schiavone, Valentino Viviani, Zantedeschi), su n. 19 consiglieri presenti e n. 14 votanti;

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

SETTORE CONTABILE - SERVIZIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27.09.2012 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 07.05.2013;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1 comma 381 della L. 24/12/2012, n. 228, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 al 30/06/2013;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Negrar in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Negrar;

- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, a decorrere dal 01/01/2013, esclusivamente a mezzo modello F24 o con bollettino postale da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso;
- ai sensi dell'art. 10 comma 4 lett. b del D.L. 35/2013 il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 17 giugno (cadendo il giorno 16 di domenica) ed il 16 dicembre. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle Finanze, alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta. A tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera f Legge 228/2012 è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera g Legge 228/2012 i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- l'imposta dell'abitazione principale e le relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo e delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, rimane in carico al Comune;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli

istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- nel quantificare le varie aliquote IMU, si deve tenere conto anche della necessità di garantire la conservazione degli equilibri di bilancio e del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2013;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale intende stabilire le aliquote e le detrazioni del tributo IMU come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **9,6 ‰**;
- aliquota per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado e linea collaterale fino al 2° grado dal soggetto passivo e viceversa: **7,6 ‰**;
- aliquota per le abitazioni date in uso gratuito ai propri familiari in linea retta fino al 3° grado e collaterale fino al 2° grado dal soggetto passivo, e viceversa, riconosciuti handicap L. 104/92 art. 3 comma 3: **4,6 ‰**;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: **5 ‰**;
- detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari ad **€ 200,00**;
- detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con disabile L. 104/92 art. 3 comma 3 pari ad **€ 450,00 (€ 250,00+€ 200,00)**;

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/06/2013;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce

l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTO l'art. 10 comma 4 lett. b del D.L. n. 35 del 08/04/2013, che modifica i termini di pubblicazione di cui sopra;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica contrario del Dirigente Responsabile del Settore contabile;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO atto che secondo una stima fatta utilizzando i dati degli immobili presenti sul territorio come risultanti dal Catasto, per ottenere un'entrata di 4.500.000,00 Euro per i proventi IMU (secondo quanto iscritto nella bozza del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 da approvarsi entro il 30/06/2013), prudenzialmente si potrebbero effettuare solo parte delle manovre richieste dall'Amministrazione, in particolare si ritengono ammissibili la riduzione di un punto sull'aliquota base ordinaria, gli usi gratuiti e la detrazione sulle prime abitazioni con disabile nel nucleo familiare;

Ciò premesso, non essendo ad oggi noti gli effetti derivanti da quanto disposto nell'art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012), i quali dipendono da un DPCM non ancora emanato e che potrebbero avere degli effetti positivi in termini di maggiore introito da proventi IMU per la rinuncia dello Stato alla propria quota, anche in considerazione del relativo numero di fabbricati presenti sul territorio e rientranti nella categoria D, ma che non è ad oggi né certo né quantificabile (in particolare per l'effetto perequativo orizzontale tra comuni del Fondo di solidarietà comunale), **il Dirigente Responsabile del Settore contabile, la P.O. Responsabile del Servizio bilancio-tributi-economato e il Responsabile del Procedimento non ritengono di poter supportare con proprio parere favorevole la manovra sull'IMU richiesta da parte dell'Amministrazione.**

DELIBERA

- 1) Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 secondo le intenzioni dell'Amministrazione comunale, ovvero come segue:

DESCRIZIONE DEI CESPITI E DELLE DETRAZIONI	ALIQUOTE
⇒ unità immobiliari adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze C/2 – C/6 e C/7 (una sola per categoria)	5‰
⇒ unità immobiliari adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze C/2 – C/6 e C/7 (una sola per categoria) con disabile L. 104/92 art.	5‰

<i>3 comma 3</i>	
<i>⇒ unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in italia, a condizione che non risulti locata</i>	<i>5‰</i>
<i>⇒ unità immobiliare posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché non risulti locata</i>	<i>5‰</i>
<i>⇒ altre unità immobiliari diverse dall'abitazione principale</i>	<i>9,6‰</i>
<i>⇒ aree fabbricabili</i>	<i>9,6‰</i>
<i>⇒ abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado e collaterale fino al 2° grado, e viceversa, limitatamente alle categorie A escluso A/10 e relative pertinenze una sola per categoria C/2 - C/6 - C/7</i>	<i>7,6 ‰</i>
<i>⇒ abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado e collaterale fino al 2° grado, e viceversa, limitatamente alle categorie A escluso A/10 e relative pertinenze una sola per categoria C/2 - C/6 - C/7 riconosciuto handicap L. 104/92 art. 3 comma 3</i>	<i>4,6 ‰</i>
<i>⇒ detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari ad € 200,00</i>	
<i>⇒ detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con disabile L. 104/92 art. 3 comma 3 pari ad € 450,00 (€ 250,00+€ 200,00);</i>	

- 2) Di dare atto che in conformità a quanto stabilito dall' art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 e dall'art. 172 comma 1 lettera e) del D. Lgs 267/2000, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2013 entro il termine del 30/06/2013;
- 3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
- 5) Di dare atto che secondo una stima fatta utilizzando i dati degli immobili presenti sul territorio come risultanti dal Catasto, per ottenere un'entrata di 4.500.000,00 Euro per i proventi IMU (secondo quanto iscritto nella bozza del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 da approvarsi entro il 30/06/2013), prudenzialmente si potrebbero effettuare solo parte delle manovre richieste dall'Amministrazione, in particolare si ritengono ammissibili la riduzione di un punto sull'aliquota base ordinaria, gli usi gratuiti e la detrazione sulle prime abitazioni con disabile nel nucleo familiare. Ciò premesso, non essendo ad oggi noti gli effetti derivanti da quanto

disposto nell'art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) , i quali dipendono da un DPCM non ancora emanato e che potrebbero avere degli effetti positivi in termini di maggiore introito da proventi IMU per la rinuncia dello Stato alla propria quota, anche in considerazione del relativo numero di fabbricati presenti sul territorio e rientranti nella categoria D, ma che non è ad oggi né certo né quantificabile (in particolare per l'effetto perequativo orizzontale tra comuni del Fondo di solidarietà comunale), il Responsabile del Settore contabile, la P.O. Responsabile del Servizio bilancio-tributi-economato e il Responsabile del Procedimento non ritengono di poter supportare con proprio parere favorevole la manovra sull'IMU richiesta da parte dell'Amministrazione.

Il Responsabile del procedimento

F.to DAL NEGRO MICHELE

*Pareri in ordine alla proposta di deliberazione
ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267*

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L'ANNO
2013**

Visto del proponente: F.to CERADINI STEFANO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 in ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere:

Contrario

Secondo una stima fatta utilizzando i dati degli immobili presenti sul territorio come risultanti dal Catasto, per ottenere un'entrata di 4.500.000,00 Euro per i proventi IMU (secondo quanto iscritto nella bozza del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 da approvarsi entro il 30/06/2013), prudenzialmente si potrebbero effettuare solo parte delle manovre richieste dall'Amministrazione, in particolare si ritengono ammissibili la riduzione di un punto sull'aliquota base ordinaria, gli usi gratuiti e la detrazione sulle prime abitazioni con disabile nel nucleo familiare

Ciò premesso, non essendo ad oggi noti gli effetti derivanti da quanto disposto nell'art. 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012), i quali dipendono da un DPCM non ancora emanato e che potrebbero avere degli effetti positivi in termini di maggiore introito da proventi IMU per la rinuncia dello Stato alla propria quota, anche in considerazione del relativo numero di fabbricati presenti sul territorio e rientranti nella categoria D, ma che non è ad oggi né certo né quantificabile (in particolare per l'effetto perequativo orizzontale tra comuni del Fondo di solidarietà comunale), il Responsabile del Settore contabile, la P.O. Responsabile del Servizio bilancio-tributi-economato e il Responsabile del Procedimento non ritengono di poter supportare con proprio parere favorevole la manovra sull'IMU richiesta da parte dell'Amministrazione.

Negrar, 18-04-2013

Il Responsabile dell'Area
F.to ARCH. LO PRESTI ANNALISA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BOLDO ANGELINA

Il SEGRETARIO
F.to GUGOLE GINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio il giorno **- 9 MAG. 2013** e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

F.to Il Messo comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **20 MAG. 2013** per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Negrar, **4 GIU. 2013**

F.to L'incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE

Per motivi di urgenza, si procede alla pubblicazione della presente deliberazione senza il verbale della discussione dei consiglieri comunali, che sarà allegato successivamente, non appena pervenuta la trascrizione della registrazione della seduta.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Negrar, - 9 MAG. 2013



L'addetto alla Segreteria



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

**VERBALE DI SEDUTA DELIBERAZIONE N. 32
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 MAGGIO 2013**

PUNTO 7

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2013

PRESIDENTE

"APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2013". CERADINI.

CERADINI, ASSESSORE AL BILANCIO

SEMPRE PER VENIRE INCONTRO ALLA VOLONTÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE STABILIRE LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI DEL TRIBUTO IMU COME SEGUE: L'ALIQUOTA DI BASE CHE ERA 7,60 E L'AVEVAMO PORTATO AL 10,60 VIENE RIDOTTA DI UN PUNTO AL 9,6 X 1000. L'ALIQUOTA PER L'ABITAZIONE DATA IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL TERZO GRADO E IN LINEA COLLATERALE FINO SECONDO GRADO DAL SOGGETTO PASSIVO E VICEVERSA, METTENDO DAL SOGGETTO PASSIVO SI INTENDE ANCHE USUFRUTTUARIO, CHE HA IN USO, QUINDI TUTTE LE CATEGORIE E VICEVERSA, 7,6 X 1000 ED ERA 10,6 X 1000, QUINDI UN CALO DI TRE PUNTI PERCENTUALI. LA PRIMA DIMINUZIONE, COME AVEVA DETTO PRIMA SINDACO, VIENE CALCOLATA IN CIRCA DEI DAI 400.000 AI € 450.000 E QUESTA AGEVOLAZIONE VIENE CALCOLATA IN CIRCA € 127.000. ALIQUOTA PER L'ABITAZIONE DATA IN USO GRATUITO AI PROPRI FAMILIARI IN LINEA RETTA FINO AL TERZO GRADO E COLLATERALE FINO AL SECONDO GRADO DAL SOGGETTO PASSIVO E VICEVERSA, RICONOSCIUTI HANDICAP LEGGE 104 DEL 92 ART. 3 COMMA 3, 4,6 X 1000, IL MINIMO DI LEGGE, NON POSSIAMO SCENDERE SOTTO QUEST'ALIQUOTA PERCHÉ LO STATO CI CONCEDE AL MASSIMO, PERCHÉ IN PRIMA BATTUTA L'ALIQUOTA BASE ERA 7,6, DI DIMINUIRLA DI TRE PUNTI QUINDI LA PORTIAMO AL 4,6 * 1000. SU QUESTE CASE QUA NON C'È L'ABBATTIMENTO DI € 200 SE NO ANDREBBERO PROPRIO A... ALIQUOTA PREVISTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DI CUI ALL'ART. 13 COMMA SETTE DEL DECRETO LEGISLATIVO 201/2011, QUINDI LA PRIMA CASA, 5 X 1000, ABBATTIMENTO DI 1 PUNTO. DETRAZIONE BASE PER L'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO PARI A € 200, QUINDI SI CONFERMA L'ALIQUOTA BASE MINISTERIALE, QUESTO ERA QUELLO CHE VOLEVO DIRE PRIMA MA ABBIAMO L'ARTICOLO SPECIFICO, DETRAZIONE BASE PER UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO CON DISABILE, QUINDI PRIMA CASA CON DISABILE LEGGE 104, 92 ART. 3 COMMA 3, PARI A € 450 QUINDI € 200 MINISTERIALI PIÙ € 250. QUINDI PRATICAMENTE CHI HA UN DISABILE NON PAGA L'IMU A MENO CHE NON ABBAIA UNA VILLA CON RENDITA CATASTALE... QUESTE SONO LE PROPOSTE.

LE DETRAZIONI PER I FIGLI RIMANGONO QUELLE MINISTERIALI QUINDI € 50 AL FIGLIO FINO AD UN MASSIMO DI QUATTRO FIGLI, MASSIMO € 200, CHE È LA LEGGE.

PRESIDENTE

GRISON.

GRISON, INSIEME PER NEGRAR

UNA PRECISAZIONE, NEL QUADRO, QUEL RIGO RIFERITO AL 4,6 X 1000, SICCOME IL PERIODO È UN PO' COMPLESSO E LUNGO, IL TUTTO È SUBORDINATO AL FATTO CHE UNO ABBAIA UN RICONOSCIMENTO DI HANDICAP, PERCHÉ SI DICE TUTTO, MA SOLO ALLA FINE RICONOSCIUTO CON LA LEGGE 104. ALLORA IL TUTTO È CONDIZIONATO DALL'ULTIMO RIGO. IL PERIODO È MOLTO ARTICOLATO E SI CAPISCE SOLO ALLA FINE CHE TUTTO DOVREBBE RIENTRARE NELLE HANDICAP, È CHIARO CHE IL 4,6 È SOLO RIFERITO ALL'HANDICAP.



COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

VERBALE DI SEDUTA DELIBERAZIONE N. 32
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 7 MAGGIO 2013

SINDACO

SÌ CERTO PERCHÉ AD UN CERTO PUNTO ENTRA LA DISABILITÀ GENERALE ED ENTRANO 1000 PERSONE.

PRESIDENTE

NESSUNA OSSERVAZIONE, ANDIAMO AL VOTO.

SEGRETARIO

FAVOREVOLI? 14. CONTRARI? ASTENUTI? 5, MINORANZA (ASSENTE ROSSIGNOLI). IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ. FAVOREVOLI? 14. CONTRARI? NESSUNO. ASTENUTI? 5, LA MINORANZA, ASSENTE ROSSIGNOLI.